

N. 849/2010 R.G.

**TRIBUNALE DI FORLÌ**

* * * * *

SEZIONE DISTACCATA DI CESENA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede,

letti gli atti ed esaminati i documenti,

rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, hanno fornito una soluzione ai contrasti giurisprudenziali inerenti le principali questioni poste dal contenzioso in materia di anatocismo bancario, stabilendo, in particolare, in tema di prescrizione, il principio di diritto per cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati;

it

R

osservato che nella predetta pronuncia di legittimità si afferma che "il pagamento" da cui può scaturire una pretesa restitutoria è solamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"; e che tale ipotesi non ricorre in presenza del versamento che abbia funzione di mero ripristino della provvista;

rilevato che successivamente alla succitata pronuncia è intervenuto il legislatore, il quale, con il c.d. decreto Milleproroghe (d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con la legge n. 10 del 26 febbraio 2011), ha stabilito, all'art. 2, comma 61, che *"In ordine alle*

operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa" e aggiungendo che *"In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"*;

rilevato che come acutamente osservato in dottrina "trattasi di disposizione che, probabilmente nel tentativo di offrire una "valvola di salvezza" agli istituti di credito in relazione ai punti fermi che l'organo di nomofilachia aveva tentato di stabilire, ha aperto una molteplicità di nuove problematiche interpretative, a partire dai dubbi di legittimità costituzionale che hanno accompagnato la norma.

Il decreto Milleproroghe, infatti, sembrerebbe vanificare la posizione di vantaggio che i clienti avevano maturato nei confronti delle banche per effetto della decisione delle Sezioni Unite: se, infatti, la Cassazione aveva affermato che il termine prescrizionale di dieci anni dovesse decorrere dal giorno di chiusura del conto corrente, non

it

potendosi attribuire valore di "pagamento" alla rimessa meramente ripristinatoria, la novellata versione dell'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto debba cominciare a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Ciò significa che sulla base di un'interpretazione meramente letterale del dato normativo l'azione di ripetizione degli interessi anatocistici dovrebbe essere proposta nel termine ultimo di dieci anni dalla data di ciascun singolo accreditamento (o versamento) in favore della banca e, quindi, anche durante lo svolgimento del rapporto. La norma riconosce, in pratica, una completa autonomia dei diritti di credito e di debito delle singole annotazioni in conto, svuotando così quella nozione unitaria del rapporto giuridico di conto corrente che finora era stata fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ad aggravare il quadro contribuisce l'intenzione del legislatore di rendere la previsione normativa disposizione di interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c., con conseguente applicabilità anche ai rapporti pregressi e alle cause pendenti alla data della sua entrata in vigore, rispetto alle quali, in presenza di un'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata, andrebbero rigettate per intervenuta prescrizione tutte le azioni di ripetizione relative ad interessi anatocistici maturati nel decennio antecedente alla domanda giudiziale rispetto ai singoli versamenti o accreditamenti. Ancora più problematica la seconda parte della norma che, con l'inciso "*non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*" sembrerebbe mettere una pietra tombale sul contenzioso bancario in corso, pur avendo verosimilmente l'intento di dare una sorta di "contentino" al cliente,

WASSO

it

W

nei cui confronti la Banca non potrebbe pretendere la restituzione dei rimborsi già effettuati, pur in presenza di prescrizione del relativo diritto" (Sezione Dottrina Il Caso aprile 2011 Giusi Ianni);

osservato che per tali motivi già diversi giudici di merito hanno rimesso gli atti delle cause avanti agli stessi pendenti alla Corte Costituzionale sollevando diverse censure sulla legittimità costituzionale della norma de qua (in particolare Tribunale di Benevento ordinanza del 10 marzo 2011 e Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Ostuni ordinanza 10.03.2011);

osservato peraltro che con numerose altre pronunce, cui questo

Giudice ritiene di aderire, altri giudici di merito hanno ritenuto attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata superato il vizio di incostituzionalità dell'art. 2 comma 61 del Decreto Milleprooghe poi convertito nella Legge 10/2011.

osservato che in particolare questo Giudice, nell'attesa della pronuncia a riguardo da parte della Corte Costituzionale, propende per l'interpretazione c.d. disapplicativa della norma de qua fatta propria dalla Corte d'Appello di Ancona con ordinanza 3.03.2011 e dal Tribunale di Brescia del 24.03.2011 piuttosto che per l'interpretazione c.d. applicativa della norma medesima fatta propria da altri Tribunali (Tribunale di Ferrara ordinanza 29.03.2011);

rilevato che secondo tale primo criterio interpretativo, prendendo le mosse proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite 24418/2010, si è osservato che ai sensi dell'art. 2033 c.c. il diritto alla ripetizione dell'indebito può sorgere unicamente in favore chi ha eseguito un pagamento non dovuto;

GIASSO

it

rilevato che il pagamento non dovuto sussiste, come chiarito dalla Suprema Corte, -qualora il rapporto sia stato caratterizzato da versamenti meramente ripristinatori della provvista - solo con la chiusura del conto e non con l'annotazione; osservato pertanto che solamente al momento della chiusura del conto sorge il diritto di ripetere ciò che si è pagato e inizia a decorrere il termine prescrizione, con conseguente irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel milleproroghe, facente riferimento ai diritti nascenti dall'annotazione (tra cui non rientrerebbe quindi il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente pagati, presupponendo quest'ultimo il pagamento e non l'annotazione prevista dalla norma de qua); osservato che sulla base di tale interpretazione la Corte di Appello di Ancona (ordinanza del 15 marzo 2011), nel decidere su un'istanza di sospensione di una sentenza in materia di anatocismo, sollevata dalla Banca che in primo grado aveva inutilmente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione del cliente, ha escluso la sussistenza del *fumus boni iuris* proprio sul presupposto che il diritto fatto valere dal cliente nel caso di specie era divenuto azionabile solo al verificarsi di un "pagamento" così come definito dalle Sezioni Unite, sicché il decreto milleproroghe, riferendosi alla prescrizione dei diritti diversi da quelli in lite, quali quelli nascenti dall'annotazione, non doveva considerarsi pertinente alla fattispecie esaminata;

rilevato che nella stessa ordinanza la Corte di Appello di Ancona, con motivazione pienamente condivisibile, sottolineava anche che la seconda parte della norma (secondo cui non "in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in

it

vigore della legge di conversione del presente decreto legge") doveva ritenersi avere portata non interpretativa, bensì dispositiva, per cui la stessa non poteva avere effetto che per l'avvenire (coerentemente alla regola generale di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile), con conseguente applicabilità alle sole cause instaurate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, non potendo disporre retroattivamente l'estinzione di un diritto già azionato in giudizio, quale quello oggetto della presente causa;

osservato che alla luce dell'interpretazione seguita da un lato non sorgono problemi di legittimità costituzionale della norma introdotta dal Decreto Milleprogras mentre dall'altro la stessa non ostacola in alcun modo i diritti azionati nel presente giudizio : ritenuto quanto alle istanze istruttorie proposte che appare prodromica all'espletamento di CTU l'esibizione da parte dell'istituto di credito degli estratti conto relativi ai c/c nn. 013/3020-0 e 013/3190-7 dalla data di apertura degli stessi sino al 31.12.1999 dovendosi altrimenti in mancanza, in ambito di determinazione dell'indebitto, considerare il saldo anteriore al primo estratto conto depositato pari a zero (così Corte d'Appello Lecce 19.04.04; Tribunale Lecce 19.04.05; Tribunale di Pescara 3.06.05; Tribunale Lecce n. 422/2006);

PQM

ordina alla C. ■■■ ■■■ R. ■■■■■ di C. ■■■■■ l'esibizione degli estratti conto relativi ai c/c nn. 013/3020-0 e 013/3190-7 dalla data di apertura degli stessi sino al 31.12.1999 mediante deposito in Cancelleria nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza;

it
M

rinvia all'udienza del 13.10.2011 h 10 per verificare l'adempimento del predetto ordine riservando in quella sede ogni valutazione in ordine al conferimento di CTU contabile.

Cesena, 12.05.2011

Il Giudice

Dott.ssa Alessia Vicini

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ
SEZIONE DISTACCATA DI CESENA
12 MAG. 2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
L'Operatore di Cancelleria 12
Raffaella Dell'Amore

III CASO.it